

# Circolare per lo Studio

## Principali scadenze 16-31 ottobre 2023 - Focus sulla sanatoria delle irregolarità formali

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 16 al 31 ottobre 2023, oltre a quelle periodiche, ci sono alcune importanti scadenze tra cui vanno segnalate.

- entro il 25 ottobre, la presentazione al CAF del modello 730 "integrativo";

- entro il 31 ottobre, l'invio del modello 770/2023, il versamento della prima rata della sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022, il versamento dell'importo dovuto o della prima rata dell'importo dovuto per l'adesione alla c.d. rottamazione cartelle esattoriali dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione quater).

**16 LUNEDÌ**

### ACCISE

#### Accise

**Attività** - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di settembre.

**Soggetti obbligati** - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

**Modalità** - Versamento con il modello F24-Accise.

### DICHIARAZIONI

#### Modello Redditi ENC - Versamento

**Attività** - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:

- della quinta rata, con interesse pari allo 1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

	<p> <b>Attenzione</b></p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, della quarta rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p><b>Modello Redditi PF – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quinta rata, con interesse pari all'1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quarta rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001 – IRPEF-saldo;</li> <li>• 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>

<b>DICHIARAZIONI</b>	<h3>Modello Redditi SC – Versamento rate</h3> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• della quinta rata, con interesse pari all'1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li><li>• della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li></ul> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quarta rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2003 – Ires – saldo;</li><li>• 2001 – Ires acconto – prima rata;</li><li>• 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;</li><li>• 3812 – Irap acconto – prima rata;</li></ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<h3>Modello Redditi SP – Versamento rate</h3> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• della quinta rata, con interesse pari all'1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li><li>• della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li></ul> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Per i contribuenti titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quarta rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4001-Irpef-saldo;</li><li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li><li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li><li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;</li> <li>• 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;</li> <li>• 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di settembre.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di settembre.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24; si fa presente che a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" sostituisce il codice tributo "1004".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di settembre da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale sog-</p>

	gette a tassazione separata”.
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di settembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su provvigioni</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su retribuzioni e pensioni</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di settembre.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di settembre.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale regionale Irpef - Versamento rata</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizio-</p>

	nale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d'imposta.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche e Poste italiane.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre in relazione a premi di risultato.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</li> <li>• 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;</li> <li>• 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;</li> <li>• 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.</li> </ul>

<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su premi lotterie e simili</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di settembre derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su dividendi e utili</b></p> <p><i>Attività</i> - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare luglio-agosto-settembre inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;</li> <li>• dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;</li> <li>• dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento;</li> <li>• dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.</li> </ul> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).</p> <p><i>Modalità</i> - Il pagamento va eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1035-dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento;</li> <li>• 1035-dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;</li> <li>• 1035-dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1036-dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Addizionale stock options</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di settembre ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;</li> <li>• 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.</li> </ul>

<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 – Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di settembre.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</li> <li>• 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</li> <li>• 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</li> <li>• 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</li> <li>• 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;</li> <li>• 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;</li> <li>• 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;</li> <li>• 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</b></p> <p><i>Attività</i> - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a settembre relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario</p>

	<p>immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il "1919", riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare "0006" - "2017").</p>
IVA	<p><b>Liquidazione Iva periodica - Soggetti mensili</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6009 - Versamento Iva mensile-settembre".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di settembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p><b>Tobin tax - Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappre-</p>

	<p><i>sentante fiscale</i>". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).</li> </ul> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze <a href="http://www.rgs.mef.gov.it">www.rgs.mef.gov.it</a>.</p>
RAVVEDIMENTO	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 14 ottobre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 luglio 2023.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituiti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>
IVA	<p><b>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 15 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento</p>

	<p>del documento comprovante l'operazione.</p> <p><b>Modalità</b> - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
--	--

**18** MERCOLEDÌ**RAVVEDIMENTO****Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 30 giorni**

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 settembre 2023.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

**25** MERCOLEDÌ**DICHIARAZIONI****Modello 730 - Integrativo**

**Attività** - Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del modello 730 "integrativo" da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell'imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale.

**Soggetti obbligati** - I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730.

**Modalità** - Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF).

**IVA****Elenchi Intrastat - Periodicità mensile**

**Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a settembre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

	<p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange <i>oppure</i> all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
IVA	<p><b>Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al terzo trimestre (soggetti trimestrali).</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;</li> <li>- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.</li> </ul> <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange <i>oppure</i> all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>

## 30 LUNEDÌ

TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento****Attenzione**

La scadenza originaria è il 28 ottobre e slitta in quanto cade di sabato.

**Attività** - Pagamento della terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

## 31 MARTEDÌ

## COMUNICAZIONE

**Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 3° trimestre**

**Attività** - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell'anno in corso, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

**Soggetti obbligati** - Hanno diritto al beneficio fiscale:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

**Modalità** - L'istanza va presentata, alternativamente:

- in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:

- utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane

oppure

- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito delle Dogane nella sezione, per predisporre autonomamente i file da inviare.

<b>COMUNICAZIONE</b>	<p><b>Comunicazione periodica intermediari finanziari</b></p> <p><i>Attività</i> - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.</p> <p><i>Modalità</i> - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>
<b>COMUNICAZIONE</b>	<p><b>Soggetti che effettuano operazioni in oro</b></p> <p><i>Attività</i> - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p><i>Modalità</i> - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello 770/2023 - Presentazione</b></p> <p><i>Attività</i> - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d'imposta inerente l'anno 2022.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.</p> <p><i>Modalità</i> - Invio telematico del modello direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).</p>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello Redditi ENC - Versamento</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della quinta rata, con interesse pari all'1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quinta rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con</p>

	<p>modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quinta rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento</li> </ul>

della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.



### Attenzione

Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quinta rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.

**Soggetti obbligati** - Soggetti Ires, non titolari di partita IVA, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

**Modalità** - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 2003 - Ires - saldo;
- 2001 - Ires acconto - prima rata;
- 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - saldo;
- 3812 - Irap acconto - prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

## DICHIARAZIONI

### Modello Redditi SP - Versamento rate

**Attività** - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:

- della quinta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della quinta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.



### Attenzione

Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della quinta rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.

**Soggetti obbligati** - Le società di persone ed equiparati, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.

**Modalità** - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 4001-Irpef-saldo;
- 4033-Irpef-acconto-prima rata;
- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812-Irap acconto-prima rata;
- 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843-Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto;
- 3844-Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo;
- 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;</li> <li>• 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p>	<p><b>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.</p> <p><b>Modalità</b> - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;</li> <li>• 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;</li> <li>• 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;</li> <li>• 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;</li> <li>• 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;</li> <li>• 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;</li> <li>• 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;</li> <li>• 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;</li> <li>• 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Aziende e istituti di credito.</p>

	<p><b>Modalità</b> - La dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p>
IVA	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p><b>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di settembre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p><b>Modalità</b> - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</li> <li>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</li> <li>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea <a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html</a>;</li> <li>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</li> </ul> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;</li> <li>- nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata</li> </ul>

	all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
<b>IVA</b>	<p><b>Rimborsi infrannuali</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.</p> <p><b>Modalità</b> - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento direttamente o tramite intermediari abilitati.</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;</li> <li>potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;</li> </ul> <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le delegazioni dell'Automobile Club Italia;</li> <li>le agenzie di pratiche auto incaricate;</li> <li>i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena - Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);</li> <li>gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).</li> </ul>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Assicurazioni - Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p><b>Attività</b> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di settembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di agosto.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>

<b>RAVVEDIMENTO</b>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versata o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2023.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>
<b>RISCOSSIONE</b>	<p><b>Definizione irregolarità formali – Versamento rata</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il termine originario era fissato al 31 marzo 2023 ed è stato posticipato dal D.L. n. 34/2023.</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per il versamento della prima rata dell'importo dovuto per l'adesione alla c.d. regolarizzazione irregolarità formali.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla c.d. regolarizzazione delle irregolarità formali concernenti le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022.</p> <p><b>Modalità</b> - Le irregolarità possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.</p>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello Redditi SC – Presentazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 30 novembre 2022 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti IRES con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
<b>RISCOSSIONE</b>	<p><b>Rottamazione quater – Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine per il versamento dell'importo dovuto o della prima rata dell'importo</p>

dovuto per l'adesione alla c.d. rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione quater).

**Soggetti obbligati** - Contribuenti che hanno aderito alla c.d. rottamazione-quater per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

**Modalità** - Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (precedentemente 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

### SCADENZE AGGIORNATE AL 12 OTTOBRE 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

# L'Approfondimento

## Sanatoria irregolarità formali – Modalità operative e versamenti

---

*I contribuenti che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla definizione agevolata delle irregolarità formali sono tenuti al versamento della prima rata entro il 31 ottobre 2023.*

*Si tratta della definizione agevolata, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, che permette di sanare le violazioni formali concernenti le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. La definizione si perfeziona con il pagamento di un importo di 200 euro per ogni periodo d'imposta e la rimozione delle irregolarità.*

### Aspetti generali

I commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) disciplinano la regolarizzazione delle violazioni formali, in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

In particolare, è prevista la **possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale** (di seguito anche solo violazioni formali), **commesse fino al 31 ottobre 2022**, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi.

Le irregolarità possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento della somma va fatto in due rate di cui la prima entro il 31 ottobre 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Inoltre, entro quest'ultima data vanno rimosse le irregolarità.

### Soggetti interessati

Può avvalersi della regolarizzazione la **generalità dei contribuenti**, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i **sostituti d'imposta**, gli **intermediari** e gli **altri soggetti tenuti**, ai sensi di specifiche disposizioni, **alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti**.

### Ambito applicativo

Le **violazioni** formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle **per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative**,

**commesse fino al 31 ottobre 2022** dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

La regolarizzazione **non si applica**:

- a) alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli suddetti;
- b) alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023;
- c) alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
- d) agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

## Modalità operative

Le irregolarità possono essere regolarizzate mediante il **versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento della somma dovuta è eseguito in **due rate** di pari importo da versare, rispettivamente, entro il:

- 31 ottobre 2023;
- 31 marzo 2024.

Il versamento va fatto con il **modello F24** utilizzando il **codice tributo TF44** (risoluzione 14 febbraio 2023, n. 6/E).

## Perfezionamento della definizione agevolata

La regolarizzazione si perfeziona con il **pagamento delle somme dovute** e con la **rimozione delle irregolarità od omissioni**.

La rimozione va effettuata **entro il 31 marzo 2024**.

Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.

La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato.



### Attenzione

L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.